

**Modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e succ. mod. - “Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni”.**

*(Deliberazione del 13 marzo 2007)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 marzo 2007, ha adottato la seguente delibera:

..

**1. Premessa: analisi della situazione e prossime attività della Commissione.**

La mobilità dei magistrati vede tempi sempre più lenti. Il fenomeno può spiegarsi analizzando vari profili, che attengono, da una parte, alla coincidenza di varie cause (riforme ordinamentali, previsioni di benefici per sedi disagiate, diminuzione dei concorsi per uditore giudiziario), dall'altra ad una procedura concorsuale dimostratasi lenta e farraginoso.

Da più parti è avvertita l'esigenza di accelerare i tempi concorsuali. Da tempo non viene più rispettata la cadenza semestrale della pubblicazione ordinaria delle vacanze dei posti non direttivi prevista nel par. III n. 3 della circolare 15098 del 30 novembre 1993 (aprile e novembre).

La procedura relativa alla ultima pubblicazione dei posti di primo grado, risalente al dicembre 2005, è finalmente in dirittura di arrivo.

È ultimata la copertura dei posti di secondo grado, di cui al bollettino di dicembre 2005, a dimostrazione dell'impegno della Commissione intrapreso nella precedente consiliatura e proseguito in quella in corso, volto a soddisfare l'esigenza di mobilità verticale particolarmente avvertita negli ultimi tempi.

E' da poco cominciato l'esame del concorso per la copertura dei posti di secondo grado pubblicati a luglio 2006, per i quali solo di recente è stato ultimato il lavoro preliminare della segreteria. Appaiono necessarie ancora diverse sedute per la definizione dei concorsi per la copertura di n. 4 e n. 19 posti di magistrato di tribunale destinato al massimario della Corte di cassazione.

Trattasi di procedure estremamente delicate nell'ambito delle quali non sono ammissibili scorciatoie, essendo imposto un attento e congiunto esame dei profili professionali di tutti i candidati con attribuzione collegiale dei punteggi per attitudini e merito. Deve inoltre rilevarsi che il concorso per la copertura di n. 19 posti di magistrato di tribunale destinato al massimario è scaturito dall'aumento dell'organico dei posti di magistrato di tribunale destinato al massimario disposto dalla legge 150/2005, conseguente alla soppressione dei posti di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione ed alla Procura generale. (A questo proposito devono essere eliminati dalla circolare tutti i riferimenti agli uffici di magistrato di appello destinato alla Corte di cassazione ed alla Procura generale: par. V, p. 28a, par. VII, p. 3, commi 1 e 3, par. 7bis, commi 1 e 2, par. XVI, rubrica).

Sono infine da esaminare i due ultimi concorsi per la copertura di n. 22 posti di consigliere presso la Corte di cassazione e di n. 9 di sostituto procuratore generale, i cui termini sono scaduti il 16 ottobre 2006.

Per i suddetti posti risultano presentate n. 274 domande per i posti di consigliere e n. 125 domande per i posti di sostituto procuratore generale e solo l'ultimo dei predetti concorsi è pronto per la discussione in Commissione.

**2. La necessità di modifiche ed integrazioni della circolare sui tramutamenti prima della prossima pubblicazione ordinaria.**

Con riferimento alle problematiche connesse alla particolare ed accentuata lentezza delle procedure di tramutamento orizzontali, non può non rilevarsi che le cause debbano essere ricercate

in più direzioni. Infatti, da una parte vi è da dire che i numeri sono rilevanti (nell'ambito della procedura in questione sono pervenute oltre 1800 domande per ben 5000 richieste di sede), dall'altra che alcuni istituti previsti in circolare, quali in primo luogo il cosiddetto accantonamento ovvero il sistema delle revoche, rendono la procedura assai lenta.

Non va sottaciuto anche di prassi che non vanno nella direzione della massima funzionalità del servizio; esse costituiscono ulteriore motivo di ritardo, ragione per cui sarebbe opportuna la massima collaborazione di tutti i magistrati che sono i destinatari delle procedure consiliari. In particolare molti magistrati avanzano stabilmente domanda di tramutamento, senza averne alcun interesse; il che implica spreco di attività preparatoria della Commissione che deve istruire il fascicolo, valutare la documentazione allegata ed eventualmente attribuire punteggi aggiuntivi; il meccanismo di comunicazione della proposta di trasferimento al magistrato interessato da parte del dirigente dell'ufficio è disciplinato in modo da consentire una rapida attività evitando qualsivoglia formalità (è previsto "provvederà col mezzo più rapido" .... "anche telefonicamente"), tuttavia si impiegano a volte molti giorni per notificare la proposta di trasferimento, che deve essere puntualmente comunicata per iscritto.

### **3. Ricognizione della normativa primaria e secondaria.**

Veniamo ora alle specifiche previsioni di Circolare alle quali potrebbe apportarsi qualche aggiustamento, tale da evitare le ricorrenti situazioni di stasi del procedimento.

E' da premettere che la normativa primaria (art. 192 OG così come coordinato dal DPR 916/58 e L. 195/58) è risalente ed in modo sintetico specifica che le domande di tramutamento "conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate".

E' quindi precisato che "All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità".

Al riguardo sarebbe quantomai auspicabile un intervento del Legislatore che preveda espressamente la decadenza di domande non rinnovate; ciò consentirebbe di evitare un appesantimento dei lavori della Commissione, che spesso è stata chiamata ad istruire domande per le quali i richiedenti hanno perso qualsiasi interesse.

La procedura concorsuale, quindi, risulta analiticamente disciplinata dalla normativa secondaria, che ha visto ripetuti interventi di modifica tesi ad ottenere una procedura più snella.

In questa direzione si è opportunamente, nel corso degli anni, limitata la possibilità di indicazione di sede relativamente ad una pubblicazione (oggi non si possono richiedere più di tre sedi, cinque per coloro che sono stati trasferiti d'ufficio).

Le sedi vengono indicate secondo ordine di preferenza.

Per limitare la pendenza di domande non coltivate dall'interessato può prevedersi (par. V, p. 15) espressamente che anche il collocamento o la conferma fuori ruolo dal ruolo organico della magistratura, come il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.

Si è inoltre già più volte modificato, rispetto alla originaria procedura (ogni magistrato doveva essere proposto su ogni sede non esplicitamente revocata), il sistema delle revoche, nel senso che, nel caso in cui un magistrato venga proposto, la revoca formulata dall'interessato si intende effettuata anche in merito a tutte le domande presentate o confermate, a prescindere da una specifica pubblicazione, che seguono nell'ordine di preferenza.

Tale accorgimento è stato temperato dall'istituto dell'accantonamento; in altri termini, il magistrato proposto può chiedere di attendere, nell'ambito dello stesso bando, che sia definita in via prioritaria la procedura relativa alla copertura di un posto o di più posti indicati con preferenza.

Orbene il sistema è risultato alquanto farraginoso, essendosi determinate in ripetute occasioni varie situazioni di stasi procedimentale in conseguenza del concreto esercizio del suddetto

accantonamento.

La Commissione propone, quindi, una rivisitazione di entrambi gli istituti della revoca e dell'accantonamento.

### **3 bis.**

Estremamente avvertita è dunque l'esigenza di semplificare le tecniche di lavoro delle pratiche relative alle domande di trasferimento e di accelerare i tempi di trattazione delle stesse.

Un notevole contributo per fare fronte a tale necessità può sicuramente provenire da un adeguato utilizzo degli strumenti informatici. In particolare, la diretta disponibilità in formato elettronico, oltre che delle singole domande di trasferimento, di tutti gli allegati alle stesse inerenti, renderebbe tale documentazione immediatamente reperibile e consultabile, sia in fase preparatoria, sia nell'ambito delle attività di Commissione, così da consentire con immediatezza l'analisi del curriculum di ciascun istante, nonché la verifica circa la sussistenza o insussistenza di situazioni determinative di specifici punteggi (ad esempio, per l'avvicinamento al coniuge).

Si è pertanto deciso di modificare i punti 1 e 16 della circolare n. 15098/1993, introducendo la possibilità che i bandi di concorso, da un lato, prevedano l'inoltro della documentazione allegata alle domande di trasferimento anche in formato elettronico e, dall'altro, disciplinino di volta in volta in modo nuovo, alla luce dell'evoluzione delle capacità organizzative della Segreteria, le modalità con cui sia ammissibile formulare riferimento a documentazione già prodotta unitamente a precedenti domande.

Si propone pertanto di introdurre al Paragrafo V della Circolare n. 15098/1993 le seguenti modifiche:

- al punto 1, il secondo periodo ("Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le specifiche istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul sito intranet [WWW.cosmag.it](http://WWW.cosmag.it)"), è sostituito dal seguente: "Le domande ed i relativi allegati dovranno essere compilati e trasmessi in ogni loro parte secondo le specifiche istruzioni contenute nel bando di concorso e nel "vademecum" consultabile sul sito intranet [WWW.cosmag.it](http://WWW.cosmag.it)";

- il punto 16 è sostituito dal seguente: "L'eventuale documentazione, specificatamente indicata con la domanda, deve essere trasmessa al C.S.M. con le modalità e nei termini previsti nel bando di pubblicazione. E' facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento a documentazione già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento, secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di concorso".

## **4. La revoca e il preavviso di proposta.**

Come già sopra detto, si è stabilito, nel tempo, che la revoca deve intendersi formulata per il posto a cui si riferisce, con la precisazione derivante dal concetto di revoca implicita (laddove si avanza revoca per il posto indicato come primaria preferenza, implicitamente si intendono revocate tutte le ulteriori domande elencate in via subordinata). Detto sistema, pur avendo non poco semplificato la procedura, non ha dato nel complesso risultati risolutivi in termini di efficienza del sistema.

Invero, gli effetti prodotti dalla disciplina della revoca debbono essere valutati tenendo conto dalla previsione secondo cui vanno notificate le sole proposte di trasferimento: se, infatti, le domande in relazione alle quali è comunicata la proposta sono revocate, diventa necessario formulare una nuova proposta, poi notificare la stessa, quindi attendere il decorso dei termini per l'eventuale revoca, e, se questa interviene, procedere nuovamente secondo le medesime modalità fino alla copertura dei posti o, comunque, alla definizione della procedura, con il rischio evidente di possibili e ripetuti tempi morti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile introdurre il meccanismo del 'preavviso di proposta' che consente alla Commissione di interpellare unitariamente una pluralità di aspiranti al posto da

assegnare, senza limitarsi solo a coloro che verrebbero assegnati al medesimo in assenza di revoca, e di prevedere, inoltre, che la revoca, per essere valida, debba essere presentata anche in relazione al semplice preavviso di proposta. In sostanza, si propone di anticipare la possibilità di revoca rispetto all'eventuale proposta; si tratta senz'altro di un'importante scelta innovativa che dovrebbe determinare un diverso approccio dei magistrati alla materia della mobilità. In altri termini ed in un'ottica di tutela delle esigenze dell'amministrazione che devono essere coniugate con il diritto dei magistrati a vedersi esaminata in tempi brevi la domanda di tramutamento avanzata, si tenta di disincentivare la diffusa prassi di presentare domande cosiddette esplorative, venendo ad essere esclusa la possibilità per l'avente diritto di procrastinare la scelta sino al momento della formulazione della proposta da parte della Commissione.

Sono state pertanto introdotte le seguenti innovazioni:

1) "Prima della relativa proposta o delle proposte di trasferimento al medesimo ufficio la competente Commissione comunicherà a più interessati collocati in posizione utile di graduatoria ed in ogni caso ad un numero di aspiranti pari almeno al triplo dei posti da coprire atto di preavviso di possibile proposta. Si osservano, per la comunicazione di tale preavviso al magistrato e per la successiva attestazione dell'avvenuta comunicazione da trasmettere al Consiglio, le disposizioni di cui al precedente punto 1." (par. VI, 1bis);

2) "Il destinatario di tale preavviso ha la facoltà di revocare l'istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni con dichiarazione che dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla dichiarazione." (par. VI, 2);

3) laddove finora si è parlato di "revoca formulata dall'interessato dopo la relativa proposta", ora deve dirsi "revoca formulata dall'interessato dopo il relativo preavviso di proposta" (par. V, 13).

Inoltre, proprio al fine di incentivare revoche prima delle predette comunicazioni consiliari e di agevolare in tal modo i lavori della Commissione, si propone di attribuire alle revoche formulate precedentemente alle proposte e al preavviso di proposte un effetto caducatorio limitato alla sola domanda espressamente indicata e non anche alle altre contestualmente pendenti. A tal uopo, al punto 13 del paragrafo V, subito dopo le parole "medesimo bando", è aggiunto il periodo: "La revoca formulata prima del preavviso di proposta non produce alcun effetto in relazione alle altre domande".

Il sistema sopra illustrato dovrebbe determinare l'effetto positivo di ridurre la permanenza di domande per più bandi, con il risultato di abbassare il numero di concorrenti e snellire i lavori preparatori della Commissione.

## **5. L'accantonamento.**

L'istituto dell'accantonamento, attraverso l'introduzione di opportuni accorgimenti e tenuto conto del sistema delle revoche come sopra specificato, può essere reso funzionale a contemperare le esigenze dei richiedenti con quelle di buona amministrazione.

Occorre premettere che da un lato da più parti viene evidenziata la necessità di introdurre un temperamento all'eccessivo irrigidimento del sistema delle revoche attualmente vigente; ma, da un altro lato, ai fini di massima efficienza amministrativa appare assolutamente necessario evitare inutili stasi procedurali. Tale duplice esigenza può essere soddisfatta consentendo al candidato proposto di accettare con riserva la sede di minore gradimento. In altri termini, il proposto potrebbe condizionare l'accettazione della sede proposta alla definizione della procedura relativa ad altro posto più ambito, garantendo comunque la copertura del posto.

Si prevede dunque (par. V, p. 12 ter) che "La richiesta del cd. 'accantonamento' equivale in ogni caso ad accettazione "con riserva", all'esito negativo per l'interessato della procedura relativa ad altri posti più ambiti."

## **6. I punteggi aggiuntivi per l'esercizio di funzioni specialistiche.**

Si è poi avvertita l'esigenza di velocizzare l'iter procedimentale nell'ambito delle pubblicazioni di posti inerenti funzioni specialistiche (lavoro, sorveglianza e minori). Difatti i lavori preparatori relativi a tali procedure richiedono spesso un impegno notevole per ricostruire il profilo professionale del candidato necessario finalizzato all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti nella circolare per chi ha già svolto in passato funzioni specialistiche, o ha effettuato particolari approfondimenti e studi, o ha partecipato a corsi specifici.

Nell'ottica di responsabilizzare i magistrati che avanzano tali domande di tramutamento ed al fine di snellire le attività istruttorie, si prevede un preciso onere di certificazione (specie per i titoli che si riferiscono ad epoca più risalente) da parte del candidato.

Sicché (par. XVII, p. 1, Sez. B), par. XVIII, p. 1, Sez. B), C) e D) è utile prevedere espressamente che “è preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lett. a), b) e c) (o solo b) a seconda dei casi) al fine della attribuzione dei relativi punteggi.”

Si ravvisa inoltre la necessità di valorizzare mediante l'attribuzione di punteggi aggiuntivi anche esperienze specialistiche non esclusive e ciò può essere esplicitato prevedendo l'attribuzione del punteggio aggiuntivo sino a due punti, per “specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste” anche nelle ipotesi di “esercizio prevalente, anche se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro.” (par. XVII, p. 1 Sez. B) lett. c); par. XVIII, p. 1 Sez. B) lett. c)). Ovviamente, peraltro, la valorizzazione delle pregresse esperienze ha un significato e può essere riconosciuta solo se non sia oltremodo risalente nel tempo; per questa ragione, al par. XVII, punto 1, Sez. B), sia alla lett. a), sia alla lett. c), si introduce il limite temporale secondo cui l'attività in questione rileva se esercitata “negli ultimi dieci anni”.

## **7. L'incentivazione all'aggiornamento delle domande pendenti.**

Sempre in vista dell'esigenza di introdurre una maggiore responsabilizzazione del magistrato che avanza domanda di tramutamento, possono essere introdotti degli accorgimenti che consentano di incentivare l'aggiornamento di una domanda pendente da più pubblicazioni. In sostanza, posto che come sopra detto la scelta del candidato è effettuata “con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità”, il mancato aggiornamento di una domanda, magari pendente da vari anni, potrebbe comportare una valutazione prestabilita che, sotto il profilo del merito, risulti comunque inferiore rispetto alla domanda aggiornata. Con tale accorgimento si vuole rendere effettivo il giudizio del merito: non si vede, infatti, come si possa valutare sotto questo profilo un candidato di cui non si conosce l'impegno negli uffici da più anni. Ma nello stesso tempo si tende a far sì che i magistrati aggiornino le domande e revochino quelle per cui non hanno più interesse.

Si propone quindi, al par. XII, p. 4bis, di prevedere che “il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato ed alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporterà una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata.”

## **8. Un diverso regime per i Magistrati Distrettuali.**

La particolare natura dei posti di magistrato distrettuale, requirente e giudicante, induce a prevedere delle pubblicazioni specifiche per i suddetti posti, ogni volta che gli stessi si rendano

vacanti. L'esperienza ha insegnato, infatti, che dette posizioni risultano poco appetibili se inserite nell'ambito della pubblicazione ordinaria delle sedi vacanti.

Ciò nonostante trattasi di posti per i quali appare necessario prevedere delle più agili procedure al fine di garantire alle Corti d'appello ed alle Procure generali di disporre del personale necessario per fare fronte alle specifiche esigenze previste nella L.48/2001 istitutiva della figura del magistrato distrettuale tenuto conto in particolare che trattasi di figura introdotta dal legislatore principalmente al fine di assicurare una stabile sostituzione delle colleghe in astensione dal lavoro per maternità. Aderendo ad un'esigenza da tempo avvertita in magistratura, si è voluto evitare che l'assenza delle colleghe dal lavoro durante la maternità gravasse sull'ufficio, consentendo una rapida sostituzione del magistrato assente con il magistrato distrettuale; in questo modo si è voluto ancora garantire alle colleghe in maternità un più agevole rientro in servizio, assicurando che il loro ruolo sia assegnato e curato responsabilmente da un magistrato togato.

La concreta ed immediata copertura dei posti consente infine di rendere autosufficienti i distretti e ciò principalmente al fine di evitare il più possibile il ricorso alle applicazioni extradistrettuali.

### **9. Le sedi a copertura urgente e quelle a copertura necessaria.**

Appare del tutto ingiustificata la differenziazione attualmente prevista nell'attribuzione dei punteggi aggiuntivi per chi ha svolto, non in prima destinazione, funzioni nelle sedi a copertura urgente e per chi, in prima destinazione, ha scelto una sede a copertura necessaria. In queste ultime ipotesi, diversamente che per le sedi a copertura urgente, per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo è attualmente previsto il requisito della provenienza da circondario non confinante, nel senso che al magistrato che chiede il trasferimento ad una sede il cui circondario confina con quello ove ha prestato servizio presso un ufficio a copertura necessaria è negato qualsiasi punteggio aggiuntivo; mentre tale limite non è previsto, dalla circolare, con riferimento a chi abbia prestato servizio in una sede disagiata a copertura urgente. In tale ultima circostanza il punteggio aggiuntivo è stato, da ultimo, ritenuto attribuibile, mediate una interpretazione corrispondente al testo della circolare, nell'ambito della procedura bandita il 27 dicembre 2005 (n. 27783) con riferimento a sedi collocate nel distretto di Napoli.

La sostanziale identità di situazioni non appare idonea a giustificare la diversità del trattamento relativo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sicché il sistema va ricondotto a razionalità, anche nell'ottica di incentivare la permanenza nelle sedi disagiate a copertura necessaria per il maggior numero di anni, estendendo in ogni ipotesi di trasferimento orizzontale in primo grado da sedi a copertura necessaria l'attribuibilità di punteggi aggiuntivi anche in caso di destinazione a circondari confinanti.

L'unico limite razionale sembra quello dell'esclusione del punteggio aggiuntivo per i trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede, nelle ipotesi di provenienza sia da sedi a copertura urgente sia da sedi a copertura necessaria.

Le lett. b) e c) del p. 5 del par. XVIII (relativo all'assegnazione dei posti di giudice di Tribunale e di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale), nonché le lett. b) e c) del p. 5 del par. XVIII bis (relativo all'assegnazione dei posti di magistrato distrettuale giudicante e requirente) vengono pertanto così modificate:

“b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente), anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.

per il primo quadriennio	punti.....	2
per ogni anno successivo	punti.....	1
punteggio massimo	punti.....	4

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco secondo quanto precisato dalla circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999 nel paragrafo 9F [paragrafo F e non H, così procedendo a correzione di errore materiale contenuto nella circolare vigente];

c) effettivo esercizio delle funzioni, come prima destinazione, in una delle sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio con le specificazioni di cui al paragrafo 9F della circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999, anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede.

per ogni anno successivo ai primi due .....1  
punteggio massimo.....2”

Quanto ai trasferimenti da sedi disagiate in grado di appello, fermi restando gli ulteriori limiti che si indicheranno al paragrafo 10bis della presente relazione illustrativa, si ritiene di confinare l'attribuibilità dei punteggi aggiuntivi per provenienza da sedi disagiate solo alle ipotesi di provenienza da uffici di altro distretto.

Il p. 5 del par. XVII, lett. b) viene pertanto così modificato:

“b) effettivo esercizio delle funzioni, al momento della pubblicazione della vacanza, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui paragrafo IV (sedi a copertura urgente) o, a domanda, in una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma secondo dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 o di ufficio, ai sensi della legge n. 321 del 1991, se il trasferimento avvenga a diverso distretto.

per i primi quattro anni punti..... 1  
per ogni anno successivo punti..... 0,50  
punteggio massimo punti.....3

Ai fini del punteggio per l'esercizio di funzioni in sedi comprese nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco.”

## **10. Applicazioni extradistrettuali.**

Il punteggio aggiuntivo previsto in circolare viene per prassi attribuito anche nei tramutamenti dalle funzioni di primo grado a quelle di appello.

Sempre nell'ottica di assicurare valore preponderante per la copertura dei posti di Corti di appello e di Procure generali alle valutazioni di attitudini e merito, si ritiene di limitare l'attribuibilità dei punteggi aggiuntivi in questione alle sole applicazioni extradistrettuali in grado di appello:

Pertanto, al p. 5 del par. XVII si aggiunge la seguente previsione:

c) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad uffici in grado di appello:  
per ogni otto settimane.....0,10  
per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio.....0,20

Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venisse inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.”

**10bis. Ulteriori limiti, in caso di assegnazione di posti in grado di appello, per il punteggio aggiuntivo collegato alla provenienza da sedi a copertura urgente o necessaria o da applicazioni extra-distrettuali.**

Allo specifico fine di attribuire valore preponderante alle valutazioni di attitudini e merito per il conferimento degli uffici di Corti di appello e di Procure generali, si ritiene di limitare l'attribuibilità dei punteggi aggiuntivi per provenienza da sedi disagiate o per applicazioni extra-distrettuali solo alle ipotesi di provenienza da uffici già in grado di appello e, comunque, di altro distretto.

A tale scopo, pertanto, alla fine della lett. c) del punto 5, Sez. B) del par. XVII, si introduce il seguente comma: "Le circostanze sub b) e c) comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado."

### **11. La salvaguardia dell'unità familiare.**

Alcuni recenti dubbi interpretativi ed oscillazioni consiliari in materia consigliano l'espressa puntualizzazione che la residenza del coniuge e dei figli, che dà diritto al relativo punteggio aggiuntivo, tanto nel caso di ricongiungimento che nel caso di avvicinamento, debba intendersi – anche per evidenti ragioni di certezza e parità di trattamento - quella "anagrafica" ed in tal senso si modificano le lett. a) e b) del p. 1 del par. X.

Nella menzionata lett. b) del p. 1 del par. X deve anche essere chiarito che, come da prassi costante del Consiglio superiore, il punteggio di avvicinamento al luogo di residenza spetta all'interessato quando il tramutamento avviene da un ufficio che disti più di 100 chilometri ad un ufficio che disti non oltre 100 chilometri.

Ragioni di evidente parità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe inducono a prevedere l'ipotesi di un particolare avvicinamento al luogo di residenza, che poi potrebbe essere, per ragioni tabellari interne all'ufficio di destinazione, un vero e proprio ricongiungimento.

Si ritiene dunque opportuno aggiungere la seguente previsione al par. X, p. 1bis: "anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un Comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata di ufficio giudiziario, il punteggio verrà riconosciuto purchè il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);"

Sembra inoltre opportuno esplicitare (p. 1 ter) che: "le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento."

### **12. L'adeguamento della disciplina del trasferimento di ufficio a seguito del D.L.vo sul procedimento disciplinare.**

A seguito del D.L.vo n. 109/2006, sul punto non modificato dalla L. n. 269/2006, è stata introdotta, nell'ambito procedimento disciplinare, la misura cautelare del trasferimento ad altra sede. Di tale disciplina, pertanto, deve tenersi conto nell'ambito della disposizione relativa ai trasferimenti di ufficio.

E' stata perciò prevista l'integrazione della rubrica del paragrafo XXIII e del testo del punto 1, in modo da dar conto esplicitamente che le previsioni in esso contenute si applicano anche nel caso di trasferimento disposto in via cautelare nell'ambito di procedimento disciplinare. E' stato inoltre stabilito, allo scopo di garantire effettività alla misura interinale, che il Consiglio superiore della magistratura provveda, "comunque, entro trenta giorni".

### **13. I magistrati fuori ruolo.**

La Terza Commissione ha oramai ultimato il monitoraggio delle posizioni dei magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie e si accinge ad una impegnativa attività di

ricollocaamento in ruolo di numerosi magistrati. Questa attività di ricollocaamento in ruolo è peraltro urgente in quanto non possono essere superati i limiti numerici, previsti dalle leggi in materia, dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo (complessivamente 230).

Non può, al riguardo, essere sottovalutata la necessità di fornire al Paese il contributo di esperienza e professionalità che la Magistratura è in condizioni di offrire per tutte quelle posizioni nell'Amministrazione, negli organi costituzionali ed in organismi internazionali espressamente riservate a magistrati. Ciononostante occorre incentivare il rientro in ruolo dei magistrati, al fine di evitare la creazione di carriere parallele, consentendo un adeguato "turn over" e facendo sì che l'esercizio di funzioni diverse da quelle giudiziarie costituisca un'esperienza limitata nel tempo, tale da arricchire la vita professionale del magistrato e della categoria nel suo complesso.

Pare quindi necessario effettuare un coordinamento fra le previsioni contenute nella circolare in merito alle possibilità di accesso ed alle modalità di espletamento del concorso virtuale così come previste ai punti 28a e ss del par. V ed il par. XXVII disciplinante il richiamo in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della giustizia.

Con riferimento a quest'ultima previsione vanno attenuate le differenze di disciplina prevista a seconda che il rientro in ruolo avvenga a richiesta del Ministro (cd. messa a disposizione) o in seguito a richiesta del magistrato.

Non appare, difatti, più giustificata una disciplina di maggior favore per la prima ipotesi che, notoriamente, può assumere una valenza negativa nel percorso professionale del magistrato.

Il chiarimento appare opportuno alla luce della prassi ormai consolidatasi di riconoscere la possibilità di accedere al concorso virtuale con tutte le limitazioni previste nella circolare nelle ipotesi in cui la permanenza fuori ruolo si sia protratta per almeno tre anni.

Del resto, i noti e recenti divieti di circolare, relativi all'espletamento di concorsi virtuali con riferimento ad uffici particolarmente ambiti (direttivi, semidirettivi, cassazione, ecc.) oggi rappresentano una sicura garanzia di applicazione della regola contenuta nel par. XXXI, secondo la quale "ai fini dell'interpretazione delle disposizioni della presente circolare deve essere fatto comunque riferimento, per i casi dubbi, al principio secondo cui il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi."

Conseguentemente, si ritiene di precisare (p. 2 del par. XVII) che i termini massimi di durata dei collocamenti fuori ruolo sono quelli previsti nelle circolari consiliari, qualora non stabiliti nelle leggi e fonti equiparate e che (p. 3 del par. XVII) anche nella ipotesi in cui sia il magistrato a chiedere di rientrare in ruolo (come nella ipotesi della messa a disposizione) questi, "se fuori ruolo da più di tre anni, potrà partecipare a concorso virtuale;" se non è fuori ruolo da più di tre anni, invece, "dovrà partecipare ai concorsi ordinari."

Una questione che merita chiarimenti non suscettibili di essere raggiunti in via interpretativa è quella relativa alla attribuibilità dei punteggi relativi alla salvaguardia dell'unità familiare ai magistrati fuori ruolo, in occasione delle procedure ordinarie o virtuali di ricollocaamento.

Tale punteggio aggiuntivo è attribuito per le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, intesa dalla circolare come necessità di consentire la convivenza col coniuge ("che svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località vicinore") e con eventuali figli. In tale logica di salvaguardia di uno stesso interesse, sembra ragionevole riconoscere al magistrato da ricollocare in ruolo nel caso il ricollocaamento comporti in concreto un allontanamento dal nucleo familiare e nelle ipotesi sia di concorso reale sia di concorso virtuale, l'attribuzione dello stesso punteggio aggiuntivo che spetta agli altri magistrati in caso di ricongiungimento o avvicinamento alla famiglia.

La fattispecie non è prevista dalla circolare, che si riferisce al solo trasferimento da un ufficio giudiziario a un altro e dunque va integrata aggiungendo al par. X il seguente punto 6: I punteggi aggiuntivi verranno riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari determinato ai sensi del p. 1, ovvero ai fini di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli, attribuendo i punteggi di cui al presente paragrafo per il trasferimento in sedi ubicate ad una

distanza non superiore ai 100 chilometri dal luogo di residenza dei familiari.

**Tutto ciò considerato,**

delibera

le seguenti modifiche alla circolare sui trasferimenti n.15098 del 30 novembre 1993, così come riportate nel testo coordinato consultabile sul sito intranet del C.S.M. alla voce “Servizio Novità”:

**1) Introdurre al paragrafo III le seguenti modifiche:**

Al punto 3, in fine, subito dopo le parole “aprile e novembre”, è aggiunto il seguente periodo: *“Per gli uffici di magistrato distrettuale giudicante e requirente sarà valutata l’opportunità di pubblicazioni speciali pluriannuali”*.

**2) Introdurre al paragrafo V le seguenti modifiche:**

Al punto 1, il secondo periodo (“Le domande dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le specifiche istruzioni contenute nel vademecum consultabile sul sito intranet [WWW.cosmag.it](http://WWW.cosmag.it)”), è sostituito dal seguente: *“Le domande ed i relativi allegati dovranno essere compilati e trasmessi in ogni loro parte secondo le specifiche istruzioni contenute nel bando di concorso e nel “vademecum” consultabile sul sito intranet [WWW.cosmag.it](http://WWW.cosmag.it)”*.

Dopo il punto 12bis, è introdotto il seguente comma 12 ter: *“12ter. La richiesta del cd. ‘accantonamento del posto’ equivale in ogni caso ad accettazione ‘con riserva’, all’esito negativo per l’interessato della procedura relativa ad altri posti più ambiti.”*

Nel punto 13, al terzo comma,

- l’espressione “La revoca formulata dall’interessato dopo la relativa proposta” è sostituita dalla seguente: *“La revoca formulata dall’interessato dopo il relativo preavviso di proposta”*;

- infine, subito dopo le parole “medesimo bando”, è aggiunto il seguente periodo: *“La revoca formulata prima del preavviso di proposta non produce alcun effetto in relazione alle altre domande”*.

Al punto 15, tra le parole “disposti a domanda dell’interessato,” e quelle “determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate”, è inserito il seguente inciso: *“nonché il collocamento o la conferma fuori ruolo dall’organico della magistratura”*.

Il punto 16 è sostituito dal seguente: *“L’eventuale documentazione, specificatamente indicata con la domanda, deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura con le modalità e nei termini previsti nel bando di pubblicazione. E’ facoltà dell’interessato formulare espresso riferimento a documentazione già prodotta in occasione di precedenti domande di tramutamento, secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di concorso”*.

Al punto 28a sono soppresse le parole “(di appello o)” dopo quelle “a posti di magistrato”, nonché le parole “(o di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte)” dopo quelle “di tribunale destinato alla Corte di Cassazione”.

Al punto 28e, comma secondo, dopo la parola “precedenti.”, si inserisca la seguente previsione: *“Nel caso in cui negli ultimi quattro anni sia stato espletato concorso reale e il procedimento di assegnazione del posto si sia concluso con la dichiarazione di “posto senza aspiranti” si attribuirà a tale concorso il punteggio di zero, ai fini del calcolo della media di cui sopra.”*

**3) Introdurre al paragrafo VI le seguenti modifiche:**

Dopo il punto 1 è introdotto il seguente punto 1bis: *“1bis. Prima della relativa proposta o delle proposte di trasferimento al medesimo ufficio la competente Commissione comunicherà a più interessati collocati in posizione utile di graduatoria ed in ogni caso ad un numero di aspiranti pari almeno al triplo dei posti da coprire atto di preavviso di possibile proposta. Si osservano, per la comunicazione di tale preavviso al magistrato e per la successiva attestazione dell’avvenuta*

*comunicazione da trasmettere al Consiglio, le disposizioni di cui al precedente punto 1.”.*

Al punto 2, prima della prima frase, è introdotto il seguente periodo: *“Il destinatario di tale preavviso ha la facoltà di revocare l’istanza di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni con dichiarazione che dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro 3 giorni dalla comunicazione.”*

#### **4) Introdurre al paragrafo VII le seguenti modifiche:**

Nel punto 3,

- al primo comma sono sopresse le parole *“(di appello o)”* dopo quelle *“a posti di magistrato”*, nonché le parole *“(o di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte)”* dopo quelle *“di tribunale destinato alla Corte di Cassazione”*.

- al terzo comma sono sopresse le parole *“(di appello o)”* dopo quelle *“due anni quali magistrati”*, nonché le parole *“(di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte)”* dopo quelle *“di tribunale destinati alla Corte di Cassazione”*.

Nel punto 7bis,

- al primo comma sono sopresse le parole *“(di appello o)”* dopo quelle *“Cassazione e di magistrato”*, nonché le parole *“(e di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la medesima Corte)”* dopo quelle *“di tribunale destinato alla Corte di Cassazione”*;

- al secondo comma sono sopresse le parole *“(o alla Procura Generale presso la stessa)”* dopo quelle *“alla Corte di Cassazione”*.

#### **5) Introdurre al paragrafo X le seguenti modifiche:**

Nel punto 1,

- alla lett. a), tra l’espressione *“luogo di residenza”* e quella *“dei familiari”* è inserita la parola *“anagrafica”*;

- alla lett. b), tra l’espressione *“luogo di residenza”* e quella *“del coniuge”* è inserita la parola *“anagrafica”*, mentre tra l’espressione *“mediante tramutamento”* e quella *“ad un ufficio”* sono inserite le parole *“da un ufficio che disti più di 100 chilometri”*.

Dopo il comma 1, sono introdotti i seguenti commi 1bis e 1ter: *“1bis. Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un Comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata di ufficio giudiziario, il punteggio verrà riconosciuto purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);*

*1ter. Le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell’unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento”*.

Dopo il punto 4 aggiungere il seguente punto 4bis: *“Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.”*

Dopo il punto 5, introdurre il seguente punto 6: *“I punteggi aggiuntivi verranno riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l’avvicinamento al luogo di residenza dei familiari determinato ai sensi del p. 1, ovvero ai fini di attenuarne o ridurne l’allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli, attribuendo, nell’ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale, i punteggi di cui al presente paragrafo per il trasferimento in sedi ubicate ad una distanza non superiore ai 100 chilometri dal luogo di residenza dei familiari, prescindendo dal luogo ove è svolta l’attività in fuori ruolo ovvero dalla sede di servizio ove il magistrato prestava servizio prima del collocamento fuori ruolo.”*

#### **6) Introdurre al paragrafo XII le seguenti modifiche:**

Dopo il punto 4, è introdotto il seguente comma 4bis: *“4bis. Il mancato aggiornamento della*

*documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato ed alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporterà una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata”.*

**7) Introdurre al paragrafo XVI le seguenti modifiche:**

Nella rubrica, tra l'espressione “Destinazione dei magistrati” e quella “di tribunale alla Corte di Cassazione” sono soppresse le parole “(di appello e)”, mentre, dopo l'espressione “Corte di Cassazione” sono soppresse le parole “(ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione)”.

**8) Introdurre al paragrafo XVII le seguenti modifiche:**

Nel punto 1, Sezione B),

- alla lett. a), tra l'espressione “in materia di lavoro” e quella “per i primi due anni punti ...1” sono inserite le parole “*negli ultimi dieci anni*”;

- alla lett. c), tra l'espressione “esercitare le funzioni richieste,” e quella “fino a punti ...2”, sono inserite le parole “*desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro, negli ultimi dieci anni.*”, mentre, dopo l'espressione “fino a punti ...2”, è inserita la frase “*E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lett. a), b) e c) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.*”

Nel punto 5,

- alla lett. b), tra l'espressione “ai sensi della legge n. 321 del 1991” e quella “per i primi quattro anni punti ...1”, sono inserite le parole “, *se il trasferimento avvenga a diverso distretto.*”;

- dopo la lett. b), e segnatamente dopo la frase “ai fini del punteggio per l'esercizio delle funzioni in sedi comprese nell'elenco di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 16 ottobre 1991 n. 321 sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco” sono inseriti i seguenti periodi: “*c) effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale ad uffici in grado di appello:*

*per ogni otto settimane .....0,10*

*per ogni otto settimane in sedi di cui al paragrafo IV o indicate come di necessaria copertura annualmente dal Consiglio ...0,20*

*Ai fini del punteggio di cui sopra sono utili solo i periodi di permanenza successivi alla data di inclusione della sede nell'elenco. Il punteggio sarà attribuito, anche sino al massimo previsto, a coloro che abbiano iniziato la permanenza in una delle sedi indicate nell'elenco, anche se quest'ultima non venga inserita negli elenchi successivi in sede di individuazione annuale.*

*Le circostanze sub b) e c) comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni **di pari grado.***”

**9) Introdurre al paragrafo XVIII le seguenti modifiche:**

Nel punto 1,

- alla Sezione B), lett. c), tra l'espressione “esercitare le funzioni richieste,” e quella “fino a punti ...2”, sono inserite le parole “*desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro.*”, mentre, dopo l'espressione “fino a punti ...2”, è inserita la frase “*E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lett. a), b) e c) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.*”;

- alla Sezione C), alla fine, è inserita la frase: “*E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alla lett. b) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.*”;

- alla Sezione D), tra l'espressione “fino a punti ...2” e il periodo che inizia con le parole “In conformità alla disposizione di carattere generale di cui al paragrafo VII punto 6,” è inserita la frase: “*E' preciso onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui*

*alla lett. b) al fine delle attribuzioni dei relativi punteggi.”*

Nel punto 5,

- alla lett. b), tra l'espressione "procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente)" e quella "per il primo quadriennio punti ...2", sono inserite le parole "*anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.*", mentre la lettera "H" dopo la cifra "9" è sostituita dalla lettera "F";
- alla lett. c), tra le parole "come prima destinazione," e quelle "in una delle sedi di cui al paragrafo IV", è soppressa l'espressione "*(se provenienti da altro circondario non confinante,)*", mentre tra le parole "circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999" e le parole "per ogni anno successivo ai primi due ...1" è inserito il seguente inciso: "*anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.*".

#### **10) Introdurre al paragrafo XVIII bis le seguenti modifiche:**

Nel punto 5,

- alla lett. b), tra l'espressione "procedura di cui al paragrafo IV (sedi a copertura urgente)" e quella "per il primo quadriennio punti ...2", sono inserite le parole "*anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.*", mentre la lettera "H" dopo la cifra "9" è sostituita dalla lettera "F";
- alla lett. c), tra le parole "come prima destinazione," e quelle "in una delle sedi di cui al paragrafo IV", è soppressa l'espressione "*(se provenienti da altro circondario non confinante,)*", mentre tra le parole "circolare n. 11233 dell'11 giugno 1999" e le parole "per ogni anno successivo ai primi due ...1" è inserito il seguente inciso: "*anche se il trasferimento avvenga ad un circondario confinante, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede.*".

#### **11) Introdurre al paragrafo XXIII le seguenti modifiche:**

Nella rubrica, tra la parola "sentenza" e la parola "disciplinare", è introdotta l'espressione "*o provvedimento cautelare*".

Nel punto 1, dopo l'espressione "passata in giudicato" e quella "o per motivi di incompatibilità", è inserito l'inciso "*o da ordinanza cautelare*", mentre dopo le parole "senza indugio" e quelle "dal Consiglio Superiore della Magistratura." è inserito l'inciso "*e, comunque, entro il termine di giorni trenta*".

#### **12) Introdurre al paragrafo XXVII le seguenti modifiche:**

Nel punto 2), tra l'espressione "fonti normative equiparate" e quella "un termine massimo di durata", è inserito l'inciso "*o, in assenza di queste, circolari del Consiglio superiore della magistratura*".

Nel punto 3), tra l'espressione "per il conferimento di posti diversi, il magistrato," e quella "dovrà partecipare ai concorsi ordinari.", è inserito l'inciso "*se fuori ruolo da più di tre anni, potrà partecipare a concorso virtuale; altrimenti,*".

"